

Causa Vannozzi c. Italia – Prima Sezione – 18 aprile 2024 (ricorso 25482/13)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane della sentenza del tribunale di Pisa del 29 settembre 2000, che aveva condannato il comune di San Giuliano Terme a risarcire il danno alla madre della ricorrente (Anna Vannozzi), subito per l’omesso svolgimento di lavori di contenimento di acque reflue, tracciate sul terreno di sua proprietà, e a eseguire i lavori medesimi (la sentenza era divenuta definitiva a motivo del rigetto dell’appello da parte della corte territoriale di Firenze e del mancato ricorso per cassazione).

Mentre il comune di San Giuliano Terme aveva versato alla proprietaria l’indennizzo ordinato dal giudice, non aveva invece avviato i lavori. La signora Vannozzi aveva quindi adito il TAR Toscana per l’ottemperanza ma ne aveva riportato il rigetto perché, nel frattempo, il comune aveva presentato un progetto preliminare. Tuttavia, poiché al progetto preliminare non erano seguite effettivamente le opere, la ricorrente si era rivolta nuovamente al tribunale di Pisa per l’esecuzione in forma specifica. In tale contesto, i periti nominati dal giudice avevano quantificato il danno da ritardato adempimento in 35 mila euro e le risorse necessarie per eseguire i lavori in 130 mila euro.

Stante l’impignorabilità dei conti bancari del comune, la Vannozzi non aveva ottenuto alcuna somma e si è, quindi, rivolta alla Corte di Strasburgo per la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In tali precedenti era stato evidenziato – tra l’altro – che la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari svuota di ogni significato la garanzia dell’art. 6 CEDU e che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, ad assicurare a ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell’importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Alla ricorrente vengono assegnate somme per danni, sia materiali (165 mila euro) sia morali (12 mila e 500 euro), e per le spese (20 mila euro).